

## **D.M. 22 gennaio 2008, n. 37**

### **Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della Legge n.248 del 2 dicembre 2005, recante il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.**

Una delle novità più importanti del Decreto 37/2008 è stata quella di aver esteso il campo di applicazione a tutti gli impianti in tutti gli edifici.

Le prescrizioni, in materia di dichiarazione di conformità contemplate dalla legge 5 marzo 1990 n. 46, sono state sostituite dalle disposizioni contenute nel D.M. 22 gennaio 2008 n. 37.

Dichiarazione di conformità: il riferimento principale è il requisito della cosiddetta "regola d'arte", come definito dalla legge del 1 marzo 1968, n. 186 (a cui la Legge n. 46/1990, sostituita dal D.M. 37/2008, fa riferimento).

La legge n. 186/1968 prescriveva: che gli impianti debbano essere realizzati a regola dell'arte e che gli impianti realizzati secondo le norme CEI hanno la presunzione della regola dell'arte.

Vi sono due tipi di dichiarazione:

- Dichiarazione di conformità per impianti;
- Dichiarazione di conformità CE.

Il D.M. del 19 maggio 2010 ha modificato gli allegati I, II del decreto 22 gennaio 2008, n. 37.

#### **Articoli del D.M. n. 37/2008**

##### Art. 1. Ambito di applicazione

Gli impianti, all'interno degli edifici, sono classificati come segue:

- a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
- b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
- c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;**
- d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;**
- e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
- f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
- g) impianti di protezione antincendio.

##### Art. 2. Definizioni relative agli impianti

##### Art. 3. Imprese abilitate

##### Art. 4. Requisiti tecnico-professionali

##### Art. 5. Progettazione degli impianti

##### Art. 6. Realizzazione ed installazione degli impianti

Art. 7. Dichiarazione di conformità

Art. 8. Obblighi del committente o del proprietario

Art. 9. Certificato di agibilità

Art. 10. Manutenzione degli impianti

Art. 11. Deposito presso lo sportello unico per l'edilizia del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo

Art. 12. Contenuto del cartello informativo

Art. 13. Documentazione

Art. 14. Finanziamento dell'attività di normazione tecnica

Art. 15. Sanzioni